

www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2065%20del%2015-04-2016.htm

circolare INPS n. 65 del 15 aprile 2016 " **Congedo indennizzato per le vittime di violenza di genere**"

L'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di tre mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.

Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio".

Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall'attività lavorativa).

Nella circolare dell'Inps viene chiarito che "il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro). Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.

Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione". In caso di fruizione oraria, viene sottolineato, "l'indennità è pagata in misura pari alla metà dell'indennità giornaliera.